



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Roma, 24 febbraio 2020

IL PRESIDENTE

COMUNICATO

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Visto il D.L. del 23 febbraio 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute;

Viste le Ordinanze urgenti emesse dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, per contrastare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sul territorio italiano;

Considerate le numerose richieste di chiarimenti giunte all'AGIDAE circa i comportamenti amministrativi da tenersi in ordine alla chiusura/sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, e delle altre attività previste nel Decreto Legge e nelle Ordinanze Regionali,

Si precisa quanto segue:

A) CCNL AGIDAE SCUOLA

L'art. 47 n. 7 stabilisce espressamente che:

“Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta dell'ente gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all'intera retribuzione”.

Trattandosi di un provvedimento vincolante dell'Autorità Pubblica, la sospensione dell'attività non è imputabile alla volontà dei lavoratori, ai quali, per disposizione pattizia (contrattuale) non può essere richiesto il recupero del tempo non lavorato. Di fatto, è come se, per questo evento straordinario, i lavoratori della scuola godessero di ulteriori giorni di permessi retribuiti.

N.B.: Il personale impegnato in mansioni di servizio anche per altre attività dell'Istituto (es. portineria, cucina, pulizie, ecc., per la comunità religiosa) è tenuto comunque a prestare servizio, salvo che sia impossibile o vietato raggiungere la sede di lavoro.

B) CCNL AGIDAE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE

C) CCNL AGIDAE UNIVERSITÀ

I CCNL nulla hanno disposto sul punto. Di conseguenza, ci si deve attenere alle disposizioni generali dell'ordinamento, così sintetizzabili:

- tutti i lavoratori sono tenuti a prestare regolarmente il proprio lavoro;
- in caso di proibizione a raggiungere la sede di lavoro a causa di esigenze di carattere pubblico l'assenza sarà ritenuta **giustificata anche se non retribuita**, e potrà eventualmente essere compensata con giorni di ferie e di permessi.

P. Francesco Ciccimarra
Presidente Agidae